

STATUTO

GARDEN RIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOVINO FG VIA MARTIRI DI VIA
MARZABOTTO 1

Numero REA: FG - 260030

Codice fiscale: 03612400717

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

----- Allegato "B" al n. 15018 di Racc. -----

----- STATUTO -----

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

E' costituita con sede nel comune di Bovino (FG) la società cooperativa sociale denominata **"GARDEN RIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del comune sopra indicato. - Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato. -----

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme previste dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. -----

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente e nell'Albo Regionale previsto dalle vigenti leggi per le cooperative sociali. -----

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 (Durata) -----

La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

In attuazione dell'art. 1, comma primo lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----

Art. 4 (Oggetto) -----

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è volta a gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: -----

- lavori di manutenzione e pulizia di verde pubblico e privato, compreso il defogliamento, la potatura, il taglio-erba, l'aratura e tutte le altre attività che si rendono necessarie per un efficace impianto, conservazione ed amministrazione di tali aree; -----

- attività di florovivaismo e coltivazione in serra ed in terra piena, di piante ornamentali e da giardino; --

- la prestazione di servizi a tutela del patrimonio agricolo - forestale compreso lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi nei boschi e dei servizi antincendio; -----

- servizi di manutenzione ordinaria di strade urbane ed extraurbane compresa l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale, e la installazione di elementi di arredo urbano; -----

- interventi di igiene ambientale, compreso il monitoraggio dell'inquinamento urbano e la raccolta differenziata della carta, cartoni, plastiche con particolare riferimento ai contenitori di anticrittogamici usati in agricoltura, ed il riciclaggio di tali rifiuti;

- servizi di disinfestazione, derattizzazione e pulizia di aree (boschi, giardini, aree cimiteriali, campi sportivi ecc.), stabili e locali pubblici e privati; --

- servizi di affissione, di vigilanza e guardiana non armata, gestione di archivi, servizi di scuolabus e di trasporto di persone anche disabili, gestione di mense scolastiche, gestione di canili; -----

- attività di tinteggiatura e manutenzione ordinaria e straordinaria di facciate di edifici, anche storici. --

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessariamente o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. -----

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrate, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia allo Stato che ad Enti Regionali, Locali e alla Comunità Europea. Su delibera del consiglio di ammini-

strazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: -----

a) Potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie. -----

b) Potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. -----

c) Potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. -----

d) Potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. ----

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Cooperativa Sociale si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Essa, però, potrà avvalersi anche di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazione prestata da terzi. -----

Essa potrà accedere a tutte le leggi agevolative del settore, già emanate o di futura emanazione. -----

Art. 5 (Regole per lo svolgimento della attività mutualistica) -----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rappor-

ti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. ----
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----

TITOLO III - SOCI -----

Art. 6 - I Soci - Il numero dei soci è illimitato. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: -----

- a) soci operatori; -----
- b) soci volontari. -----

Possono essere soci operatori cittadini italiani di ambo i sessi che siano in età lavorativa, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In tale categoria sono compresi soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalle legge n. 381/91; le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e tale condizione personale deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica Amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche. -----

In nessun caso possono essere soci operatori coloro che esercitano in proprio imprese che per dimensioni, tipologie e dislocazioni sul territorio, sono identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa. ---

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. -----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche compe-

tenze possedute; -----
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti di cui al successivo art.43, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'Art.39 del presente statuto. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. --

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. ---

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 (Obblighi dei soci) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di

ammissione; -----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. -----

Art. 9 (Diritti dei soci) -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. -----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -

Art. 11 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, può recedere il socio cooperatore: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; ----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) qualora ricorra una delle cause di esclusione; ----

d) qualora la cooperativa si trasformi in altro tipo di società o in altro ente; -----

e) in caso di trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività. -----

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può chiedere di recedere dalla Cooperativa o far domanda per essere ammesso a socio lavoratore o a socio volontario. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

Art. 12 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci; -----

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa; -----

e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi; -----

f) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci (10) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; -----

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può essere escluso dalla Cooperativa. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. -----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. -----

Art. 13 (Morte del socio) -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. -----

Art. 14 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.22, comma 1, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario

conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

Art. 15 (Termini di decadenza) -----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. -----

Art. 16 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori) -----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. -----

Art. 17 (Acquisto di quote proprie) -----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE --

Art. 18 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
b) dalla riserva legale; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo; -----
d) dalla riserva straordinaria; -----
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----

Art. 19 (Prevalenza della mutualità) -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 20 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 21 (Utili) -----

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: --

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla

legge; -----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7
della legge 31.01.92 n.59; -----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al
limite stabilito dal codice civile per le cooperative
a mutualità prevalente; -----
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finan-
ziari; -----
f) alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

Art. 22 (Ristorni) -----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio de-
libera, quando lo consentano le risultanze dell'atti-
vità mutualistica, sulla destinazione del ristorno ai
soci, che potrà essere attribuito mediante una o più
delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun
socio. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà
essere effettuata considerando la quantità e qualità
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la coope-
rativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in
apposito regolamento. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI** -----

Art. 23 (Modalità di assunzione delle decisioni) -----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con
metodo assembleare. -----

L'assemblea dei soci: -----

a) approva il bilancio e destina gli utili; -----
b) procede alla nomina dell'organo amministrativo; ----
c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del pre-
sidente del collegio sindacale; -----
d) determina la misura dei compensi da corrispondere
agli amministratori ed ai sindaci; -----
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori
e dei sindaci; -----
f) approva i regolamenti interni; -----
g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
h) delibera di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri
di svolgimento della liquidazione; -----
l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla
sua competenza dalla legge, dal presente statuto,
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti
esprimibili in assemblea sottopongono alla sua appro-

vazione. -----

Art. 24 (Convocazione) -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

A cura dell'organo amministrativo, almeno **otto** giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: -----

inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e controfirmato per ricevuta. -----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli **otto** giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -

Art. 25 (Quorum deliberativi) -----

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la deliberazione di sciogliere anticipatamente la società e per la nomina

dei liquidatori, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto. -----

Tutte le altre deliberazioni sono prese, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, aventi diritto di voto, qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Art. 26 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

Art. 27 (Voto) -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti. -----

Art. 28 (Rappresentanza nell'assemblea) -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, salvo quanto appresso. -----

La delega deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. --

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 30 (Amministrazione) -----

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio

di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

L'organo amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, è rieleggibile, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. -----

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito. -----

Art. 31 (Compiti degli amministratori) -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. -----

Art. 32 (Consiglio di amministrazione) -----

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. -----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri

in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. -----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Art. 33 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 34 (Compensi agli amministratori) -----

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico, agli amministratori, agli amministratori delegati e ai membri del comitato esecutivo, se nominati. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. -----

Art. 35 (Rappresentanza) -----

L'amministratore unico o il presidente del consiglio

di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati se nominati. -----

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

----- CONTROLLO -----

Art. 36 (Controllo dei soci) -----

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. -----

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

Art. 37 (Collegio sindacale) -----

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. -----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

TITOLO VI - CONTROVERSIE -----

Art. 38 (Clausola compromissoria) -----

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha

sede la società, su istanza della parte più diligente.
2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. -----

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. -----

4. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti. -----

5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. -

Art. 39 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 40 (Scioglimento) -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; ---
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale) -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del c.c.. -----

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 42 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo

svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Art. 43 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, come sopra evidenziato. -----

F.to LUIGI DE MASIS -----

F.to GROSSO ROCCO -----

F.to LANZONE ENZO -----

F.to CIARAMELLA VINCENZO -----

----- F.to ALBA MAZZEO Notaio -----